SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 dicembre 2002**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002.

Ulteriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3252) . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 15 novembre 2002.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Fano. Pag. 6

DECRETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento al dott. Fiorilla John Leopoldo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 6

DECETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Liut Jaramillo Juan Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 7

DECRETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rallò Maria Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 22 novembre 2002.

Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto . . . . . . Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, ottava e nona tranche . . . . . . Pag. 9

DECRETO 15 novembre 2002.

Emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, da destinare ad operazioni di concambio . . . . . Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 9 agosto 2002.

Attuazione della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . . . Pag. 13

Ministero delle attività produttive

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cristiano-vini - Azienda agricola Angillitto, società cooperativa vitivinicola e ortofrutticola a responsabilità limitata», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . Pag. 15

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CE.S.IN. - Centro servizi industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caravaggio, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Rinascita S.r.l.», in Fasano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Este, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 17

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Systems», in S. Paolo Civitate, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 17

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Città pulita a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 18

DECRETO 31 ottobre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto Commercializzazione e Servizi soc. coop. a r.l.», in Crespano del Grappa. Pag. 18

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pulicoop - Cooperativa a responsabilità limitata», in Catignano, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 19

DECRETO 25 novembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Manifattura Tessile della Lombardia», in Desio. Pag. 19

DECRETO 25 novembre 2002.

Nomina del commissario straordinario della «M.T.L. Società consortile a r.l.», in Perugia . . . . Pag. 20

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 4 ottobre 2002.

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Pag. 20

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 ottobre 2002.

Variazione della ragione sociale del «Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.». Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 12 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino . . . . Pag. 23

DECRETO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno . . . . Pag. 24

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza . . . . Pag. 25

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza . . . . Pag. 25

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia Pag. 25

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia. Pag. 26

Agenzia del demanio

DECRETO 12 novembre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 27

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 29 novembre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 27

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lapid, Panzid» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 28

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Unione a r.l., in Bari . . . . Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Quasimodo a r.l., in Bari . . . . Pag. 30

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola IGP» . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000). Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 221/L

LEGGE 29 novembre 2002, n. **269.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002.

02G0301

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002.

Ulteriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3252).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3234 del 26 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo»;

Ritenuto di dover disporre, nell'ambito del complesso delle opere di approvvigionamento idro-potabile in corso di realizzazione, l'attuazione di taluni interventi urgenti integrativi e funzionali volti a fronteggiare adeguatamente l'emergenza idrica nel territorio siciliano;

Ritenuto di prevedere la realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina-Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi, al fine di conseguire, in particolare, l'obiettivo del superamento della situazione di emergenza idrica nella città di Palermo;

Sentito il prefetto di Palermo;

Vista la nota della regione Siciliana del 31 ottobre 2002, protocollo n. 7691;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della regione siciliana nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, il prefetto di Palermo è nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina-Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi per il successivo trasferimento a Palermo tramite il sistema di condotte esistenti.

2. Il commissario delegato, per le finalità di cui al comma 1, dispone per il compimento urgente di tutte le attività necessarie per consentire la riuscita degli interventi, ivi compresa l'individuazione delle aree destinate ai movimenti di terra necessari per la posa e la sistemazione delle condotte.

3. In relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al comma 1, il prefetto di Palermo - commissario delegato provvede all'affidamento delle opere, nonché alla relativa realizzazione, anche a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi delle medesime deroghe e procedure di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002, nonché di quelle di cui all'art. 4 della presente ordinanza; parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture e servizi, nonché per le eventuali acquisizioni che dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione delle suddette opere.

4. Il prefetto di Palermo - commissario delegato opera anche prescindendo dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresì, ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

5. Il prefetto di Palermo - commissario delegato, per l'attuazione dei propri compiti, può costituire, ove ritenuto necessario, un comitato tecnico amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, altresì provvedendo al relativo coordinamento.

Art. 2.

1. Il prefetto di Palermo - commissario delegato, per l'espletamento di attività tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione della presente ordinanza, può avvalersi di 4 unità di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

2. L'art. 2 dell'ordinanza n. 3234/2002 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il prefetto di Palermo commissario delegato, per l'espletamento di attività tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo, può avvalersi di 7 unità di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316».

Art. 3.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione di quanto disposto dalla presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE del 23 aprile 1997 e già trasferite al presidente della regione siciliana - commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, il quale è autorizzato a versare le risorse finanziarie su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al prefetto di Palermo in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità di stato in materia di contabilità speciale.

Art. 4.

1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, è così integrato:

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 12-*bis*, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 32 e 33;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni articoli 11, 13, 17 e 21;

legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11;

legge del 22 ottobre 1971, n. 865, art. 10;

legge del 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche articoli 7, 20 comma 3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40;

legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, e disposizioni ivi richiamate.

2. È autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'art. 21, commi 6 e 7, del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modifiche, con obbligo per il commissario delegato - presidente della regione siciliana di conseguire ai fini dell'uso dell'acqua, apposita autorizzazione dell'azienda unità sanitaria locale con obbligo altresì del pieno rispetto, in fase di utilizzo delle fonti, dei parametri chimici, fisici e batteriologici, dettati per il consumo umano.

Art. 5.

1. Il presidente della regione siciliana - commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza idrica è autorizzato ad anticipare somme a valere sulla contabilità speciale in favore degli enti pubblici gestori che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del predetto Dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13788

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 novembre 2002.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Fano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Fano;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali le giunte dei comuni di Fano, Mondolfo, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro e Serrungarina, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Fano, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Fano è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Pesaro.

Roma, 15 novembre 2002

Il Ministro: CASTELLI

02A13732

DECRETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento al dott. Fiorilla John Leopoldo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Fiorilla John Leopoldo nato il 1° luglio 1965 a Paterson (New Jersey - U.S.A.), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counselor at law di cui è in possesso dal 14 gennaio 1991, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di juris doctor conseguito presso «The University of Pittsburgh» in data 26 maggio 1990 e di master of laws in international legal studies conseguito presso la «New York University» in data 19 gennaio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Fiorilla John Leopoldo, nato il 1° luglio 1965 a Paterson (New Jersey - U.S.A.), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13792

DECETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Liut Jaramillo Juan Carlos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Liut Jaramillo Juan Carlos nato il 15 maggio 1971 a Quito (Ecuador), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui è in possesso rilasciato in data 17 dicembre 1996 dalla «Pontificia Universidad Catolica del Ecuador», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha» dal 28 gennaio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Liut Jaramillo Juan Carlos, nato il 15 maggio 1971 a Quito (Ecuador), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13793

DECRETO 21 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rallò Maria Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Rallò Maria Gabriela, nata il 26 maggio 1972 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso rilasciato dall'«Universidad Nacional de Rosario» in data 22 aprile 1997 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio publico de Abogados de la Capital Federal» dal 18 giugno 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rallò Maria Gabriela, nata il 26 maggio 1972 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13791

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 novembre 2002.

Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»;

Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante «Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto»;

Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1° gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

Decreta:

Art. 1.

Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera *a)* ed al primo periodo della lettera *b)*.

Art. 2.

Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A13602

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.024 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno, 10 settembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 006975 del 28 giugno 2002, ed il totale comples-

sivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 novembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2033, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13566

DECRETO 15 novembre 2002.

Emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.024 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile, 6 maggio, 5 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 15 ottobre, 11 novembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare

ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007 (codice IT0003271019), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»: BTP 3,25% 1° febbraio 1999/2004 (codice IT0001305454).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 5 aprile 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 19 novembre 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione

verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 22 novembre 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13731

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2002.

Attuazione della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, par. 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95,

con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001 concernente l'iscrizione della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Grecia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva 2,4-D, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, presentando alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni, in conformità all'art. 7, paragrafo 1, lettera *c),* del regolamento (CEE) n. 3600/92;

Considerato che la relazione di valutazione è stata esaminata nell'ambito del comitato fitosanitario permanente del 2 ottobre 2001, che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione;

Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dall'esame della sostanza attiva sopra richiamata sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante e che le raccomandazioni espresse da quest'ultimo in merito alla selezione di un modello animale adeguato ai fini della valutazione dei rischi per l'uomo sono state prese in considerazione dal comitato fitosanitario permanente per la stesura della direttiva 2001/103/CE succitata nonché del rapporto di revisione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di revisione approvato dal comitato fitosanitario permanente;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva 2,4-D nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/103/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) è iscritta, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 1° aprile 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2002, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Il Ministero della salute revoca entro il 1° aprile 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 2,4-D, non aventi i requisiti di cui al presente decreto.

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1° ottobre 2005 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1° ottobre 2006, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4-D, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 30 aprile 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti 2,4-D, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 221

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, è aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

Numero	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
27	2,4-D CAS 94-75-7 Numero CIPAC 1	Acido (2,4-diclorofenossi)acetico	960 g/kg	1º ottobre 2002	30 settembre 2012	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di revisione del 2,4-D, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001 Per effettuare tale valutazione globale gli Stati membri devono: rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili; rivolgere particolare attenzione all'assorbimento per via dermica; rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

02A13719

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cristianovini - Azienda agricola Angillitto, società cooperativa vitivinicola e ortofrutticola a responsabilità limitata», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 giugno 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa agricola «Cristianovini - azienda agricola Angillito, società cooperativa vitivinicola e ortofrutticola a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cristianovini - Azienda agricola Angillito, società cooperativa vitivinicola e ortofrutticola a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme, costituita in data 14 aprile 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rosaria Carmela Agapito di Lamezia Terme, omologato dal Tribunale di Lamezia Terme, con decreto 11 maggio 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Veraldi Francesco, con studio in Catanzaro, via R. Piccoli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13667

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CE.S.IN. - Centro servizi industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caravaggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 gennaio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CE.S.IN. Centro Servizi Industriali - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caravaggio (Bergamo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CE.S.IN. - Centro Servizi Industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caravaggio, (Bergamo), costituita in data 12 ottobre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Giannetta di Serina (Bergamo), omologato dal Tribunale di Bergamo con decreto del 10 novembre 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Serenella Di Donato, con studio in Cantù (Como), piazza Boldorini n. 2, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13662

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Rinascita S.r.l.», in Fasano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 gennaio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Rinascita S.r.l.», con sede in Fasano (Brindisi);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Rinascita S.r.l.», con sede in Fasano (Brindisi), costituita in data 15 luglio 1986 con atto a rogito del notaio avv. Michelina Pezzolla di Fasano, omologato dal Tribunale di Brindisi con decreto del 28 agosto 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Franco Martella, con studio in Surbo (Lecce), largo Vittoria n. 4, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13663

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Este, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 marzo 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Padova nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Intercom - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Este (Padova);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Este, (Padova), costituita in data 28 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Antonino Inzerilli di Rozzano (Milano), omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 20 giugno 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giuseppina Dovico, con studio in Padova, via Cà Rezzonico n. 6, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13666

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Systems», in S. Paolo Civitate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Systems», con sede in S. Paolo Civitate (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Systems», con sede in S. Paolo Civitate (Foggia), costituita in data 12 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Cassano di San Severo (Foggia), omologato dal Tribunale di Lucera (Foggia), con decreto 30 settembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/92 e il dott. Giovanni Destino, con studio in Bari, corso Sonnino n. 189, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13668

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Città pulita a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 agosto 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Città Pulita a r.l.», con sede in Matera;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Città Pulita a r.l.», con sede in Matera, costituita in data 21 gennaio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Antonio Morano di Matera, omologato dal Tribunale di Matera con decreto 7 febbraio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Dante Tirico, con studio Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13669

DECRETO 31 ottobre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto Commercializzazione e Servizi soc. coop. a r.l.», in Crespano del Grappa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale il dott. Ugo Zanetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto Commercializzazione e Servizi soc. coop. a r.l., con sede in Crespano del Grappa (Treviso), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 10 giugno 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Innocenzo D'Angelo nato a Gorizia il 17 luglio 1957, domiciliato in Treviso, via Olivi n. 38, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Ugo Zanetti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13664

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pulicoop - Cooperativa a responsabilità limitata», in Catignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulicoop - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catignano (Pescara), codice fiscale n. 00280300682, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carmine Di Federico, nato a Casacanditella il 18 aprile 1965, domiciliato a Pescara, via N. Sauro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13665

DECRETO 25 novembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Manifattura Tessile della Lombardia», in Desio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1981, con cui la «S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia» collegata alla «S.p.a. Genghini», con sede legale in Desio (Milano), e sede effettiva in Roma, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1º luglio 1982 con il quale è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Mario Piovano, il prof. Floriano D'Alessandro;

Visto il provvedimento in data 8 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano d riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente Tribunale ha certificato che non sono state proposte osservazioni al bilancio finale di liquidazione, con rendiconto di gestione e riparto finale e che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Manifattura Tessile della Lombardia»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della «S.p.a. Manifattura Tessile della Lombardia», con sede legale in Desio (Milano), e sede effettiva in Roma.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della «S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia» dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 novembre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A13789

DECRETO 25 novembre 2002.

Nomina del commissario straordinario della «M.T.L. Società consortile a r.l.», in Perugia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 26 ottobre 2002 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «M.T.L. Società consortile a responsabilità limitata» in liquidazione del Gruppo Fioroni, con sede in Perugia, via Pievaiola n. 21;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2000 con il quale la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana Trezza è nominata commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fioroni Ingegneria (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della «M.T.L. Società consortile a responsabilità limitata» in liquidazione, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «M.T.L. - Società consortile a responsabilità limitata» in liquidazione è nominato commissario la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 7 agosto 2000 per la S.p.a. Fioroni ingegneria.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Perugia;

alla camera di commercio di Perugia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13790

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 ottobre 2002.

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale» ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2001 di nomina del comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale, istituito dall'art. 4, comma 2, della legge;

Visti i verbali delle riunioni in data 25 marzo, 29 maggio, 13 giugno e 18 settembre 2002 del suddetto comitato tecnico-scientifico speciale e gli annessi documenti;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 4, comma 1, lettera *b)* della legge che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di definire i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottati i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78, come definiti nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: URBANI

ALLEGATO *A*

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N. 78

Considerazioni generali.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle «testimonianze» definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono «vestigia» della guerra.

È altresì previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.

I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilità con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attività culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su «beni» rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999.

Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.

1. *Criteri tecnico-scientifici degli interventi.*

A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto. Tale consequenzialità adottata dal legislatore configura priorità tecniche che si ritiene debbano essere rispettate.

La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della Grande Guerra si considera propedeutico ai fini della conoscenza della vastità e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque preliminare a progetti di intervento analitico sui singoli beni (oggetti). Nello stesso tempo la qualità e lo stato di conservazione del suddetto patrimonio, inseriti in una opportuna catalogazione, risultano essere elemento non secondario ai fini di qualsivoglia intervento di tutela.

Pertanto saranno propedeutici, ai fini della fattibilità, interventi di ricognizione come momento preliminare a quelli di inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro.

Ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla cultura, individuati dalla normativa (art. 9) come l'autorità istituzionale destinataria delle comunicazioni di possesso, da presentarsi dai detentori a qualsiasi titolo di «reperti mobili o cimeli» o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali di riferimento per una prima indagine conoscitiva dell'entità del patrimonio in argomento.

Resta comunque fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze, ai rapporti istituzionali già instaurati o da instaurare sul territorio con gli altri soggetti, pubblici e privati, per un più articolato censimento.

Quanto sopra per rendere di pubblica conoscenza il patrimonio testimoniale ovunque esso risulti conservato.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia) e comma 6 (applicazione dell'art. 51 del «Testo Unico» di cui al decreto legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli), le modalità di intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni:

1.1. INTERVENTI SUI REPERTI SINGOLI, SU COLLEZIONI DI CIMELI E SUGLI ARCHIVI.

Gli interventi si conformeranno, per i «beni» vincolati — e per quelli non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato — ai parametri definiti dal Ministero (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del restauro ICR, ecc.).

Per gli archivi le proposte di intervento saranno relative ad archivi organici, documentali e/o fotografici, o a parti significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra.

1.1.1 *Interventi di ricognizione e catalogazione/inventariazione:*

A) Ricognizione: indagine di massima per l'individuazione dei reperti, pubblici o privati, d'interesse storico e testimoniale, o degli archivi;

B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o degli archivi, al fine di consentire la più ampia fruizione delle testimonianze.

1.1.2. *Interventi di manutenzione e restauro:*

1.1.2.1. *dei reperti.*

a) Manutenzione: l'intervento deve porre in atto le operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente;

b) Conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del reperto;

c) Restauro: il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovrà rispondere ai seguenti criteri:

1) sono vietate le alterazioni delle caratteristiche dei materiali e storiche del reperto;

2) l'intervento deve mirare a fermare o almeno a rallentare i processi degenerativi (come nella conservazione), ma anche a ristabilire l'integrità strutturale, non solo esteriore, del cimelio;

3) ogni elemento originale deve essere salvaguardato e recuperato o, qualora ciò non sia possibile, nella scelta dei materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalità, durabilità, e compatibilità con l'originale;

4) non è ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti siano essi puramente decorativi o strutturali. Eventuali integrazioni, necessarie alla fruizione dell'oggetto e comunque mirate alla sua conservazione e contestualizzazione, dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, dell'originale;

5) i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilità di smontaggio e di interventi futuri;

6) i prodotti impiegati dovranno rispondere ai criteri di efficacia, reversibilità e stabilità chimico-fisica e biologica;

1.1.2.2. *degli archivi.*

a) Restauro: gli interventi di restauro sugli archivi dovranno rispondere ai seguenti criteri:

l'intervento di restauro dovrà, di norma, riguardare organiche serie o porzioni di serie documentali; la decisione riguardo al materiale da sottoporre a restauro andrà assunta con ogni cautela, nell'ambito di un'accurata ricognizione e programmazione su documenti che oggettivamente necessitano di tali rimedi;

1) sono vietati gli interventi che comportino alterazione delle caratteristiche materiali e storiche del documento;

2) l'intervento deve mirare a fermare o, almeno, a rallentare i processi degenerativi e a ristabilire l'integrità, non solo esteriore, ma «strutturale» del documento;

3) ogni elemento originale va salvaguardato e recuperato o, qualora ciò non sia possibile, nella scelta di materiali sostitutivi si seguiranno criteri di funzionalità, durabilità e compatibilità con l'originale;

4) non è ammessa alcuna riproduzione imitativa degli elementi mancanti, siano essi puramente decorativi o contenutistici;

5) i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili per assicurare la possibilità di smontaggio e di interventi futuri;

6) i prodotti impiegati debbono rispondere a criteri di efficacia, reversibilità e stabilità chimico-fisiche e biologiche.

Gli interventi di restauro sugli archivi pubblici non statali e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico saranno conformi alle linee guida fissate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.

1.2. Interventi sulle testimonianze legate al territorio.

1.2.1. *Interventi di ricognizione dei manufatti:*

a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia.

b) Rilievo: metrico e tipologico.

c) Analisi: ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita (costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto.

1.2.2. *Interventi di recupero:*

a) memorializzazione: elementi indicatori sul territorio (segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le operazioni belliche;

b) manutenzione: l'intervento opera su manufatti in uso, realizzando quanto necessario ai fini di conservare la preesistenza evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati;

c) conservazione: l'intervento deve mirare a sospendere o almeno a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte le fasi di vita del manufatto al limite della memoria;

d) restauro: può essere consentita la modifica funzionale del manufatto per rispondere alle esigenze attuali nella compatibilità con le caratteristiche preesistenti. Le modifiche dovranno essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze;

e) ripristino: la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.) è limitata a tratti dimostrativi per i quali è ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti;

A titolo esemplificativo il progetto presentato, nel caso di interventi sul territorio, prevederà:

relazione storica sulle vicende belliche in quell'area territoriale (supportata possibilmente da specifiche ricerche archivistiche);

inquadramento topografico e assetto idro-geologico dei luoghi;

perimetrazione dei manufatti e individuazione delle emergenze e/o di aree sottoposte a vincolo;

studio sulla cantierabilità durante le operazioni belliche;

individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei manufatti;

descrizione delle tecniche costruttive dell'edilizia locale e relative coloriture;

censimento naturalistico delle coltivazioni e piantumazioni in relazione alle trasformazioni avvenute;

valorizzazione del territorio, dei manufatti e dell'oggettistica (cimeli e residuati) collegati all'intervento proposto;

capacità gestionale nel tempo.

I suddetti approfondimenti sono da considerare propedeutici a qualsiasi tipo di intervento di recupero (§ 1.2.2.).

Nel caso di interventi su «beni» vincolati si adotteranno inoltre tutti i criteri stabiliti dalle Soprintendenze competenti per territorio.

1.3. Interventi di valorizzazione.

La legge indica, tra gli obiettivi di valorizzazione, quelli intesi a assicurare la più ampia fruizione dei beni.

È quindi auspicabile che gli interventi sul territorio possano inserirsi in percorsi storico-naturalistici o didattici, fruibili quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con possibilità gestionali legate ad attività già radicate sul territorio (guide alpine, guardie forestali, impianti di risalita, infrastrutture turistiche).

È compito dei comuni, nell'ambito delle attività culturali, promuovere mostre temporanee e/o itineranti, che possano costituire poli di orientamento per la conoscenza delle collezioni private di cimeli, ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante pubblicazioni dei cataloghi.

Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti di valorizzazione dovranno essere elaborati tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno perciò ammesse iniziative suscettibili di nuocere alla integrità fisica dei materiali o incompatibili con il valore culturale del bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le condizioni di sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele necessarie a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che durante l'esposizione.

L'eventuale trasferimento temporaneo all'estero di materiale appartenente a beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 è regolato dalle vigenti disposizioni. Cautele analoghe saranno adottate per la restante documentazione.

02A13690

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Variazione della ragione sociale del «Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73, del 27 marzo 2002, con il quale autorizza il Labo-

ratorio enochimico di Michelini Maurizio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio ha variato la ragione sociale in Laboratorio enochimico Brava S.r.l.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio:

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73, del 27 marzo 2002 relativo all'autorizzazione al Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la ragione sociale varia in: Laboratorio enochimico Brava S.r.l.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A13673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 129182 del 7 novembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Pesaro e Urbino, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nella sola sede di Pesaro, in data 31 ottobre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dalla disinfestazione dei locali in data 31 ottobre 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino (sede di Pesaro) in data 31 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 novembre 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A13706

DECRETO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 353100 del 23 ottobre 2002, n. 354033 del 24 ottobre 2002 e n. 355620 del 25 ottobre 2002, con le quali è stata comunicata e confermata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni 23 ottobre 2002 (dalle ore 12,40), 24 ottobre 2002 (dalle ore 11,15) e 25 ottobre 2002 (dalle ore 11,45);

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi alla sospensione dell'erogazione idrica per lavori urgenti all'acquedotto a seguito di emergenza idrica che ha interessato tutta la città di Salerno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con fax del 13 novembre 2002, n. 1112, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di irregolare funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorni:

23 ottobre 2002 dalle ore 12,40;

24 ottobre 2002 dalle ore 11,15;

25 ottobre 2002 dalle ore 11,45;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 2002

Il direttore compartimentale f.f.: FIORILLO

02A13695

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli, avvenuta il giorno 4 novembre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 4 novembre 2002, dalle ore 10 alle ore 12,15. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4481/26/02 del 7 novembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 15 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13674

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria, avvenuta il giorno 5 novembre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 5 novembre 2002, dalle ore 8 alle ore 12. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 26/02 del 7 novembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 15 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13675

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente.

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino, avvenuta il giorno 5 novembre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 5 novembre 2002, dalle ore 11 alle ore 14. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4549/26/02 dell'8 novembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 15 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13676

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 11 novembre 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale P.R.A. di Imperia ha comunicato, con nota n. 361/s del 13 novembre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 11 novembre 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 454/2002 del 13 novembre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 21 novembre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A13677

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 5 novembre 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale P.R.A. di La Spezia ha comunicato, con nota prot. n. 1983/pt del 31 ottobre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 5 novembre 2002 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 444/2002 del 6 novembre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 21 novembre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A13678

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 12 novembre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002

con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Viste le note datate 10 e 23 ottobre 2002 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione e rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Volpiano - via Genova 42/44 - via Verdi 4/6 - partita catastale n. 1316 - foglio n. 39 - mappale 283 di cui alla pagina 397 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono identificate dai subalterni 73, 77, 79, 86 anziché 72, 76, 78, 85;

l'unità immobiliare sita in Salerno - via del Carmine 149 - partita catastale n. 3072 - mappale 134 - subalterno 14 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 è individuata dal foglio 61 anziché foglio 62.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 15 novembre 2002:

Grimaldi Sergio, notaio residente nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Federico Alessandra, notaio residente nel comune di Vasto, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Masucci Silvia Teodora, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Minniti Giuseppe, notaio residente del comune di Marino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

02A13691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9927
Yen giapponese	121,56
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,63950
Corona svedese	9,0453
Franco svizzero	1,4754
Corona islandese	85,43
Corona norvegese	7,2820
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,57310
Corona ceca	30,857
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,72
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5984
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	3,9860
Leu romeno	33300
Tallero sloveno	229,9512
Corona slovacca	41,974
Lira turca	1523000
Dollaro australiano	1,7755
Dollaro canadese	1,5586
Dollaro di Hong Kong	7,7417
Dollaro neozelandese	1,9990
Dollaro di Singapore	1,7527
Won sudcoreano	1187,47
Rand sudafricano	9,2276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13918

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 658 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale NIMOTOP: «10 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml.

A.I.C. n. 026403079/.

Società: Bayer S.p.a., Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nimotop», «10 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml, A.I.C. n. 026403079, prodotti anteriormente al 1º agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 360 dell'8 luglio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 29 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lapid, Panzid»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 662 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: «LAPID, PANZID».

Società: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., Via Zambeletti snc - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ladip, Panzid» nelle forme, confezioni, e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 253 del 23 aprile 2001, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 253 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 14 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 663 del 4 novembre 2002

Specialità medicinali: «Endoxan Asta»; «Holoxan»; «Uromitexan».

Società: Baxter S.p.a., Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Endoxan Asta», 50 confetti 50 mg, A.I.C. n. 015628011; Endoxan Asta, 1 flacone 500 mg, A.I.C. n. 015628035; Endoxan Asta, 1 flacone 1 g, A.I.C. n. 015628047; Holoxan, «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino, A.I.C. n. 023779061; Uromitexan, IV 15 fiale 4 ml 400 mg, A.I.C. n. 025312024, prodotti anteriormente al 28 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 266 del 6 giugno 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 668 del 7 novembre 2002

Specialità medicinali: TISANA KELEMATA, TICALMA, CEROTTO BERTELLI, USTIOSAN.

Società: Kelemata S.p.a., Via San Quintino, 28 - 10121 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Tisana Kelemata», A.I.C. n. 000367060, A.I.C. n. 000367072, A.I.C. n. 000367108, A.I.C. n. 000367110; «Ticalma», A.I.C. n. 008290088, A.I.C. n. 008290090; «Cerotto Bertelli», A.I.C. n. 004844015, A.I.C. n. 004844027; «Ustiosan», A.I.C. n. 021247085, prodotti anteriormente al 26 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 131 del 27 marzo 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13681 - 02A13679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31641 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. MVO Gomma», con sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1º luglio 2003.

Con decreto n. 31642 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Prometal», con sede in Luogosano (Avellino), unità di stabilimento S. Mango Luogosano (Avellino) per il periodo dal 1º agosto 2002 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 31643 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Falck Ambiente», con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31644 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Simoco Impianti», con sede in Milazzo (Messina), unità di raffineria di Milazzo (Messina) per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 30 novembre 2002.

Con decreto n. 31645 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Stampindustria», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno) per il periodo dal 30 settembre 2002 al 29 settembre 2003.

Con decreto n. 31646 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. Strand Lighting Italia», con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma) per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 31647 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Magnaghi Aeronautica», con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 31648 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.r.l. DE.CO.», con sede in San Salvo (Chieti), unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 giugno 2003.

Con decreto n. 31649 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Sir-Tiles», con sede in Solignano (Modena), unità di Castelvetro, Fiorano e Solignano (Modena), per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

Con decreto n. 31650 del 4 novembre 2002, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della «S.r.l. Sebe», con sede in Milano, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 31651 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Servizi Tecnici» - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31652 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione) (Settore metalmeccanico), con sede in Roma, unità di Genova e Roma, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31653 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione) (settore edile), con sede in Roma, unità di Roma (settore edile), per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31654 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione), con sede in Roma, unità di Genova (ex Ilva), per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31655 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione), con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (ex Ilva) (Napoli), per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31656 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione), con sede in Roma, unità di Roma (ex Ilva), per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31657 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione), con sede in Roma, unità di Sesto S. Giovanni (ex Ilva) (Milano), per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31658 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione), con sede in Roma, unità di Riomarina Isola d'Elba (ex Ilva) (Livorno), per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31659 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Svei - Gruppo Fintecna», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 14 marzo 2001.

Con decreto n. 31660 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Bonifica - Gruppo Fintecna», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31661 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31662 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Sistemi Urbani - Gruppo Fintecna», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 30 novembre 2000.

Con decreto n. 31663 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Idrotecna» con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno) e Roma, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31664 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex Mededil), con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31665 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna» (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex Infratecna), con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 2000 al 10 ottobre 2001.

Con decreto n. 31666 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex Sebi), con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31667 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex M.G.S.), con sede in Roma, unità di Taranto, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31668 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex Italimpianti), con sede in Roma, unità di Taranto, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31669 del 4 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. Fintecna (ex Iritecna in liquidazione ex Nuova Mecfond ex Presse Italia), con sede in Roma, unità di Napoli, per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Con decreto n. 31670 del 4 novembre 2002, è estesa la condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato «S.p.a. Nuova Same», unità di Milano, via della Giustizia, per il periodo dal 19 aprile 2001 al 18 aprile 2002.

Con decreto n. 31672 del 4 novembre 2002, è esteso l'accertamento della condizione di art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della «S.p.a. Editrice Portoria» con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 10 novembre 2001 al 9 maggio 2002.

02A13670

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Unione a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa Unione a r.l., numero posizione 3964/167588 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Paolo Di Marcantonio in data 23 aprile 1979, repertorio n. 6379 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13671

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa Quasimodo a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa Quasimodo a r.l., numero posizione 7108/256418 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Francesco Raffaele Capriulo in data 3 dicembre 1991, repertorio n. 543 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola IGP»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio del Peperone di Carmagnola con sede in P.zza Mazzini, 1 - Carmagnola (Torino), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA IGP

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» è riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

I peperoni ad indicazione geografica protetta «Peperone di Carmagnola» devono rispondere alle seguenti caratteristiche morfologiche riconducibili alle quattro tipologie di seguito riportate:

tipo «quadrato»;
tipo «lungo o corno di bue»;
tipo «trottola»;
tipo «tumaticot».

Tipo morfologico quadrato:
forma quadrata a tre o quattro punte;
larghezza non inferiore ad 1/3 dell'altezza;
maturazione di almeno 1/3 della bacca;
sapore dolce;
colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde;
spessore del pericarpo minimo di 4 mm;
peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.

Tipo morfologico lungo o corno di bue:
forma conica molto allungata, con 3-4 lobi;
forma regolare dei frutti, con superficie leggermente scanalata;
apice estroflesso;
attaccatura del picciolo leggermente infossata;
lunghezza superiore a 20 cm;
maturazione di almeno 1/3 della bacca;
sapore dolce;
colore giallo o rosso;
spessore pericarpo minimo di 4 mm;
polpa compatta, adatta alla conservazione;
colore molto stabile nei liquidi di conserva;
peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.

Tipo morfologico trottola:
forma a trottola, con punta leggermente estroflessa o con punta troncata;
maturazione di almeno 1/3 della bacca;
sapore dolce;
colore giallo o rosso;
spessore pericarpo minimo di 4 mm;
peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.

Tipo morfologico tumaticot:
forma tondeggiante schiacciata ai due poli;
maturazione di almeno 1/3 della bacca;
sapore dolce;
colore giallo o rosso;
spessore pericarpo minimo di 5 mm;
peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

L'area di produzione del «Peperone di Carmagnola» è individuata nei seguenti ventisei Comuni della provincia di Torino:

Candiolo, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle,

e nei seguenti dieci Comuni della provincia di Cuneo:

Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole d'Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommariva del Bosco.

Art. 4.

Origine del prodotto

Fin dalla sua introduzione risalente a circa un secolo fa, la coltura intensiva del peperone nell'area circostante Carmagnola, ha riscontrato un grandissimo interesse tra gli operatori agricoli, in quanto le ottime rese assicurate dalle ideali condizioni pedoclimatiche dell'area, hanno garantito buoni redditi. Se si considera poi che la gran parte della popolazione attiva era dedita all'attività agricola, è facile intuire quanto il peperone sia diventato importante per l'economia locale. Per forza di cose, con il tempo, l'interesse per il peperone è diventato parte integrante della cultura locale. L'acquisizione di formazione ed esperienza nel settore specifico da parte degli operatori agricoli ha fatto sì che il peperone entrasse come protagonista nella storia e nella vita di tutti i giorni a Carmagnola. Per preservare tale patrimonio, e garantire al consumatore i requisiti del prodotto fissati nel presente disciplinare, dovrà essere posto in essere un sistema per la tracciabilità delle fasi di produzione ed il relativo controllo. Al riguardo i produttori di peperoni e le particelle catastali su cui avviene la coltivazione, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, opererà i controlli definiti in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Epoca di semina: la semina viene effettuata dall'ultima decade di dicembre alla fine di marzo. Per la semina, utilizzando esclusivamente seme delle quattro tipologie descritte nell'art. 2, vengono seguite due procedure in ambiente forzato:

1) secondo il metodo tradizionale: semina su «letto caldo»; allo stadio di 4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena terra sotto tunnel (serra fredda) nella prima decade di aprile e successivamente poste a dimora nella prima decade di maggio;

2) semina in vivaio di sementi di provenienza aziendale e successive cure colturali fino al momento della messa a dimora.

Trapianto: le piante dopo la procedura 1 o 2 vengono trapiantate a file sotto i tunnel a partire dalla prima decade di marzo e in pieno campo a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola. È esclusa la coltivazione fuori suolo.

A inizio allegagione le piante vengono tutorate.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Peperone di Carmagnola viene coltivato in una delle aree più fertili del Piemonte, con superfici da pianeggiante a leggermente ondulate caratterizzate da suoli profondi, ben drenati e facilmente lavorabili di medio impasto. Il clima continentale, contraddistinto da estati molto calde a precipitazioni contenute risulta estremamente favorevole alla coltivazione del peperone.

Il forte legame con la cultura locale viene manifestata da attività che vanno oltre la pura e semplice pratica agronomica.

Ne sono testimonianza, le manifestazioni, le fiere, l'arte e gli aneddoti spesso incentrati sul peperone, per non parlare della cucina locale che si caratterizza fortemente per la presenza quasi ossessiva di questo ortaggio.

Il presente disciplinare ha il compito di tutelare oltre alla denominazione geografica, anche l'aspetto culturale legato al peperone, per evitare che l'evoluzione rapidissima dei costumi possa lacerare questa grande tradizione, elemento che distingue, caratterizza ed identifica la popolazione dell'area circostante Carmagnola.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del Peperone di Carmagnola, allo stato fresco dovrà avvenire in idonei contenitori sui quali dovranno essere indicate le diciture, a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di altre iscrizioni, «Peperone di Carmagnola» e «Indicazione geografica protetta», oltre agli estremi previsti dalle normative vigenti in materia di identificazione del prodotto.

È autorizzato l'uso del logo identificativo specifico ed univoco del «Peperone di Carmagnola» di cui al successivo art. 10, da utilizzarsi in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Tale logo dovrà essere apposto sui contenitori previsti dal presente disciplinare o direttamente sul prodotto stesso.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o località dai quali effettivamente provengano i peperoni, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Peperone di Carmagnola», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano iscritti in apposito registro, attivato, tenuto aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero e dallo stesso controllati.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il logo allegato è costituito da una macchia rossa che simboleggia il cuore del peperone con in cima uno sberleffo di colore verde che conferisce movimento e che nella realtà raffigura il picciolo della bacca. Il disegno è leggermente inclinato verso destra per dare maggior dinamismo alla raffigurazione simbolica.

Colori: pantone rosso 185-c; verde 355-c.

02A13658

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario n. 66/L, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle pagine sottoelencate del supplemento medesimo:

alla pag. 124, all'articolo 189, comma 3, dove è scritto: «... rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal *Prefetto*, aggiungendo il *suo* parere in merito a ciascun titolo di credito ...», leggasi: «... rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal *Sindaco*, aggiungendo il *proprio* parere in merito a ciascun titolo di credito ...»;

alla pag. 155, dove è riportato l'Allegato *G* - Scheda referenze professionali - nelle «Note» apposte in calce alla scheda, al punto 4), dove è scritto: «Allegato "*L*"», leggasi: «Allegato "*H*"»;

alla pag. 156, dove è riportato l'Alegato *H* - classificazione dei servizi - nel riquadro relativo ai «servizi generali», nella prima colonna, in fondo, nella casella sottostante a quella indicante la parola «Totali», dove è scritto: «Sigle da riportare nell'allegato "*C*"», leggasi: «Sigle da riportare nell'allegato "*G*"».

02A13854

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651283/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**